



COMUNE DI OFFLAGA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 27/04/2023

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERIODO 2022-2025 E DELLE TARIFFE ANNO 2023 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
-----------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Nome	P/A	Votazione
MAZZA GIANCARLO	P	Favorevole
AZZINI ANGELO	P	Favorevole
SCARTAPACCHIO FIORENZO	A	
SALA LORENZO	A	
GIACOPINI NICOLA	P	Favorevole
BERTOLI STEFANO	A	
CO' MARGHERITA	P	Favorevole
ZANETTI FEDERICO	A	
FERRARI GIANLUCA	P	Favorevole
MORETTI GIUSEPPE FERDINANDO	P	Contrario
ADINOLFI MICHELE	A	
BRUNELLI STEFANIA	P	Contrario
BELOTTI MARCO	P	Contrario

Sono presenti i seguenti assessori esterni:

risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Favorevoli 5

Contrari 3

Astenuti 0

Assume la presidenza il Signor GIANCARLO MAZZA in qualità di SINDACO assistito dal VICE-SEGRETARIO COMUNALE Signor VINCENZO VECCHIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, pone in discussione l'argomento segnato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, ad decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati*

inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costorelativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 23.06.2021 e successivamente modificato con le seguenti deliberazioni consiliari : n. 45 del 29.12.2021, nel quale viene demandata al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI quindi,

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

DATO ATTO CHE:

Il decreto legislativo 152/06, nella parte IV, che contiene “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e tra l'altro detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata

sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

Nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

la Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003 aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di

gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);
Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.g.r. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5776 del 21/12/2021 la Giunta regionale ha preso atto della proposta di aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (P.R.B.), in conformità all'art. 199 della D.lgs. 152/2006 e dell'art. 19 della L.r. 26/2003;
Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: “Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000”, emerge che nell'ambito della regionale Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

PRESO ATTO conseguentemente che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Offlaga, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e che pertanto nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, anche alla luce delle disposizioni emesse da Regione Lombardia, con le quali si demanda ai Comuni le responsabilità in merito alla gestione dei servizi sul proprio territorio;

RICHIAMATE:

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A — delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che,

“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

la deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

la deliberazione n. 493/2020 del 24 novembre 2020, avente come oggetto: "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria per l'anno 2021";

la deliberazione n. 363/2021 del 3 agosto 2021 , avente come oggetto: "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025" , con il quale provvedimento vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l’obiettivo di “far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livellonazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”, e per il quale ciascun Ente territorialmente competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

DATO ATTO che :

ai sensi dell’articolo 3.1 dell’Allegato A (TQRIF) della predetta la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 , entro il 31 marzo 2022, il Comune in qualità di *Ente territorialmente competente* (ETC) deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando

il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui sopra ;

- con D.C. n 08 del 27.04.2022 si è disposto di aderire allo *Schema regolatorio I : livello qualitativo minimo*;

CONSIDERATO che in base a disposizioni Arera si deve fare una revisione straordinaria del Pef nel caso vi fossero parametri che portano a un non equilibrio e come di seguito riportate le motivazioni di Garda Uno per questo adempimento:

Per la piena comprensione delle motivazioni che, a mente della scrivente, consentono la Revisione Straordinaria infra periodo per l'anno 2023 e seguenti del Piano Economico Finanziario, evidenziamo quanto segue:

*1) l'art. 4 del MTR2 regola il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, fissando limiti e possibilità di quanto il Costo del Servizio (ovvero il PEF) può aumentare rispetto all'anno precedente. Lo scopo è governare una possibile dinamica incontrollata delle Tariffe o del Tributo che, a valle del Piano, vengono addebitate all'Utenza finale. Tra le competenze dell'Autorità, infatti, vi è il controllo della dinamica tariffaria a tutela dell'Utente **tenendo comunque in considerazione che la gestione deve essere in equilibrio economico e finanziario**: entrambi gli aspetti costituiscono i cardini della regolazione;*

2) il comma 7 di detto articolo 4 analizza nello specifico il caso nel quale l'ETC accerti una eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario della gestione e evidenzi quali strumenti siano utilizzabili per recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria (ovvero del PEF);

*3) il PEF 2022 – 2025, approvato dagli Enti nella primavera dello scorso anno, è stato elaborato su dati contabili certi e certificati all'epoca disponibili ovvero quelli derivanti dal Bilancio 2020 (approvato). Come certamente a Voi noto, il Metodo consente (o meglio: **impone**) l'uso dei dati relativi all'anno "a-2" (in questo caso l'anno 2020) per calcolare le componenti a copertura dei Costi efficienti dell'anno "a" (anno 2022). In assenza di dati oggettivi per il calcolo dell'anno 2023 (ovvero quelli del 2021) dovevano essere utilizzati i dati certi del 2020. Quindi il PEF 2022-2025 approvato nel 2022 era basato integralmente sui dati contabili del 2020. Il lag temporale rispetto al 2023 è di ben tre anni;*

4) come certamente a Voi noto i PEF così approvati (nella colonna "gestore") rappresentano oggettivamente il Vincolo dei Ricavi del Gestore ovvero quanto il Gestore fatturerà (IVA esclusa) all'ETC nel corso dell'anno;

5) in sede di predisposizione del Budget 2023, la scrivente ha accertato un notevole squilibrio tra i Ricavi (fissati nel 2022 con il PEF 2022-2025 approvato) e i Costi che saranno verosimilmente sostenuti nell'esercizio; nell'analisi delle motivazioni si è rilevata l'estrema scarsità dei Ricavi (di natura Regolatoria e quindi invariabili) rispetto al reale fabbisogno;

6) a seguito di questa analisi, l'Assemblea dei Soci in data 25/11/2022 ha ritenuto di rimandare l'approvazione del Budget, prevista statutariamente per la fine di quel mese, ad una data successiva in attesa di verificare le condizioni e i percorsi possibili per riequilibrare la situazione;

7) nel mese di dicembre 2022 è stata incaricata la Società Utiliteam srl, noto consulente del settore delle Utilities Comunali, di analizzare e

verificare se sussistevano condizioni di disequilibrio economico e finanziario nella gestione del 2022 e, conseguentemente, del 2023;

8) all'esito positivo della verifica, come ben verificabile (a livello sia della Gestione globale che singolarmente per ogni Comune) dalla Relazione redatta dalla Società Utiliteam srl, si sono analizzate le possibili contromisure adottabili nell'ambito della Regolazione vigente;

9) dalla Relazione emerge che per il Comune di Offlaga, a PEF invariati, i risultati economici e finanziari per gli anni 2023 e successivi risultano i seguenti:

	2023	2024	2025
Risultato Economico	-29.465	-35.865	-44.128
Rendiconto Finanziario	-18.244	-54.503	-60.856

evidentemente tutti negativi e che, nel tempo, si aggravano amplificandosi e confermando la loro natura strutturale, non limitata ad un singolo anno ma protratta nel tempo;

10) in considerazione che sin da subito non appariva possibile intercettare i penalizzanti effetti dell'inflazione dell'anno 2022 all'interno dei Piani (che ricordiamo è ben oltre il 10% su base annua) e che questi troveranno rilievo e corretta allocazione all'interno della Revisione Ordinaria prevista per la fine di quest'anno, l'unico strumento identificato per limitare il disequilibrio strutturale consentito dal Metodo è la revisione straordinaria infra periodo con l'utilizzo dei dati dell'anno 2021 per il 2023 (cosa non risultata possibile lo scorso anno come già più sopra evidenziato);

11) si ricorda che nell'anno 2021 la dinamica di peggioramento inflazionistico ha avuto inizio solo con la fine dell'esercizio e non ha inciso, se non in modo realmente marginale, sulla dinamica dei costi: la revisione infra periodo non ha avuto quindi lo scopo di intercettare un'inflazione che ancora non si era palesata in tutta la sua criticità;

12) venendo ora ai "considerando" di cui alla Delibera 62/2023/R/rif, riteniamo che la Vs lettera si concentri su quanto indicato alla pagina 9 (ultime righe) e 10 ove l'Autorità riporta:

"CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025;
- le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate;
- ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2."

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso da Garda Uno spa, soggettogestore, in data 05.04.2022 ammontava a :

- **anno 2022 : € 472.663,00** importo dal quale, ai sensi dell'art.1 .4 della determina ARERA 4 novembre 2021 n.2 è possibile detrarre direttamente le entrate non riconducibili a tariffa TARI, in modo da ottenere un importo € **470.980,00** la cui copertura deve essere garantita da entrate tariffarie
- **anno 2023 : € 494.752,00** importo dal quale, ai sensi dell'art.1 .4 della determina ARERA 4 novembre 2021 n.2 è possibile detrarre direttamente le entrate non riconducibili a tariffa TARI in modo da ottenere un importo € **493.099,00** la cui copertura deve essere garantita da entrate tariffarie
- **anno 2024 : € 515.221,00** importo dal quale, ai sensi dell'art.1 .4 della determina ARERA 4 novembre 2021 n.2 è possibile detrarre direttamente le entrate non riconducibili a tariffa TARI in modo da ottenere un importo € **513.568,00** la cui copertura deve essere garantita da entrate tariffarie
- **anno 2025 : € 526.970,00** importo dal quale, ai sensi dell'art.1 .4 della determina ARERA 4 novembre 2021 n.2 è possibile detrarre direttamente le entrate non riconducibili a tariffa TARI in modo da ottenere un importo € **525.317,00** la cui copertura deve essere garantita da entrate tariffarie ;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

CONSIDERATE le motivazioni evidenziate dal gestore per effettuare una revisione straordinaria del Per 2022-2025 con scostamento dei valori dal precedente per gli anni 2023-2024-2025 come sotto riportato:

- **anno 2023 : € 499.058,00** importo dal quale, ai sensi dell'art.1 .4 della determina ARERA 4 novembre 2021 n.2 è possibile detrarre direttamente le entrate non riconducibili a tariffa TARI in modo da ottenere un importo € **497.405,00** la cui copertura deve essere garantita da entrate tariffarie
- **anno 2024 : € 516.121,00** importo dal quale, ai sensi dell'art.1 .4 della determina ARERA 4 novembre 2021 n.2 è possibile detrarre direttamente le entrate non riconducibili a tariffa TARI in modo da ottenere un importo € **514.468,00** la cui copertura deve essere garantita da entrate tariffarie

anno 2025 : € 521.764,00 importo dal quale, ai sensi dell'art.1 .4 della determina ARERA 4 novembre 2021 n.2 è possibile detrarre direttamente le entrate non riconducibili a tariffa TARI in modo da ottenere un importo **€ 520.112,00** la cui copertura deve essere garantita da entrate tariffarie

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),e nello specifico:

il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 relativamente al Comune di Offlaga ha un costo unitario effettivo in € tonnellata di rifiuti prodotto di € 21,97, rispetto ad un *Costo standard unitario* di € 24,06;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 di cui si tratta risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

PRESO ATTO dei seguenti principali parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento al PEF redatta ai sensi della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif :

(X_a): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%: **valore assunto 0,10%**;

(QL_a): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR: **valore assunto 4,00%**;

(PG_a): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR: **valore assunto 0,00%**;

coefficiente di gradualità (1 + gamma) **valore assunto 1**,

VISTO il Piano Economico Finanziario, redatto da Garda Uno spa e dal Comune di Offlaga, ognuno per la propria parte di competenza, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di € 497.405,00, così ripartiti:

COSTI FISSI: € 405.728,00 (corrispondenti al 81,57% dei costitotali),

COSTI VARIABILI: € 91.678,00 (corrispondenti al 18,43 % dei costitotali);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie riguardanti la gestione del servizio per l'anno 2023, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 — Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani — la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto e delle simulazioni effettuate, il quadro generale previsionale delle entrate per l'anno 2023, risulta così rappresentato:

ENTRATA	QUOTA FISSA UTENZE		QUOTA VARIABILE UTENZE	
	Domestiche	NON domestiche	Domestiche	NON domestiche
Bollette	74.946,77	16.731,24	331.682,64	74.045,36
TOTALI		91.678,00		405.728,00
Conferimenti diretti				
Altre entrate variabili				
Altre entrate fisse				
TOTALE		91.678,00		405.728,00

TOTALE GENERALE	497.406,00		
PERCENTUALI COSTI P.E.F.	18,43%	81,57%	

VERIFICATO CHE la somma complessiva prevista nel Piano EconomicoFinanziario ammonta ad Euro 497.406,00;

RITENUTO in proposito di evidenziare che le vigenti tariffe sono state determinate assumendo il criterio della ripartizione del territorio comunale in fasce territoriali tramite l'Indice territoriale di cui dell'art. 4 c. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

UTENZE NON DOMESTICHE:

Zona Turistica A - B - C
Zona A (nord e sud)
Zona B (nord e sud)

UTENZE DOMESTICHE:

Zona C
Zona A (nord e sud)
Zona B (nord e sud);

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per l'anno 2023 per le Utenze Domestiche e le Utenze NON Domestiche;

VISTI:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Il "Decreto Milleproroghe 2022", Decreto legge n. 228/2021,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che al comma 5-quinquies dell'articolo 3 prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO :

pertanto, che dal 2023, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani") per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all'esercizio della potestà regolamentare governato in generale dall'articolo 53, comma 16 della LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 ("Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione").

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al*

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

VISTI inoltre:

l'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

l'articolo 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013 n. 1476, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con specifica deliberazione il Comune, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, dovrà provvedere alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Pizzamiglio - Responsabile del Settore Tributi;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la proposta di revisione straordinaria del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, con i relativi allegati di seguito elencati:

allegato A) : Piano economico finanziario (PEF 2022-2025),

allegato B) : Relazione di accompagnamento al PEF, ai

sensi

della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif,

allegato C) : Report di validazione Pef 2022-2025;

allegato D) - Dichiarazione di Veridicità del gestore del servizio di igiene urbana;

allegato E) – Dichiarazione di veridicità a firma del Sindaco

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e il piano finanziario con le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano, come di seguito indicato, al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati ;

3. di quantificare in € **497.405,00** il gettito complessivo delle entrate riconducibile al servizio con il quale viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

4. di aver sottoposto il Piano così proposto ad un soggetto terzo per la validazione dello stesso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ARERA;

5. di predisporre l'eventuale variazione di bilancio necessaria per la copertura di quanto proposto, oltre che per l'adeguamento degli stanziamenti in entrata e spesa dei competenti capitoli del bilancio 2023;

6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI dell'art. 134, ultimo comma del Dlgs 18.08.2000, n. 267;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIANCARLO MAZZA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO VECCHIO
(Sottoscrizione apposta digitalmente)